Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 19 novembre 1926** — **Numero 267**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2209.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1902.

Approvazione di modificazioni al regolamento di pilotaggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 192 e seguenti del Codice per la marina mercantile;

Visto il regolamento per la esecuzione del Codice medesimo approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'unita modifica all'art. 27 del regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a disporre che, a partire dalla scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 39 del regolamento generale per il servizio di pilotaggio, approvato con R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, il Commissario straordinario per il corpo dei piloti di Venezia continui nello stesso incarico con le funzioni stabilite dal l'art. 27 del regolamento suddetto modificato come sopra.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 94. — COOP

Modifica al regolamento generale di pilotaggio approvato con R. decreto 29 aprile 1926, n. 778.

L'ultimo comma dell'art. 27 è così modificato:

« Qualora al termine della gestione del Commissario straordinario non vi fosse fra i piloti alcuno che possedesse i requisiti per essere nominato capo pilota, il Ministro per le comunicazioni con suo decreto potrà prescegliersi al di fuori del corpo e quando neppure siavi questa possibilità potrà eccezionalmente prorogare i poteri del Commissario fino a quando non siavi modo di procedere al conferimento in uno dei modi sopradetti ».

Roma, addì 7 ottobre 1926.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 2210.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1907.

Disposizioni per i consorzi e le opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere di irrigazione, approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747;

Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1185, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi forza di legge, relativamente ai consorzi ed alle opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Del contributo dello Stato nella spesa delle opere di irrigazione.

Art. 1.

Chiunque intende fare studi e ricerche per la esecuzione di opere di irrigazione deve presentarne domanda al Prefetto della Provincia, indicando i terreni nei quali vuol compiere le relative operazioni ed il tempo entro il quale si propone di attuarle.

Si applicano a questi studi le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

Qualunque sia il quantitativo di acqua utilizzata lo Stato può concedere un contributo a chi esegua opere di irrigazione, ivi comprese le linee di distribuzione dell'energia elettrica, i canali fugatori e le opere di ricupero e di smaltimento delle acque reflue.

Il contributo è determinato nella misura del 35 per cento dell'importo delle opere, ma può essere aumentato fino al 45 per cento dell'importo stesso. Nel concedere l'aumento del concorso governativo e nel fissarne la misura si tiene conto della importanza dell'intrapresa per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo non solo alle spese di impianto, ma anche a quelle di esercizio ed alla necessità di ulteriori lavori di sistemazione dei terreni da irrigare.

Per gli impianti elettrici che servono anche ad altri scopi oltre che all'irrigazione, il contributo dello Stato è calcolato su parte del costo dell'impianto, proporzionato alla sola quantità di energia sufficiente per l'irrigazione.

Art. 3.

Il contributo dello Stato è determinato in via preventiva sulla base dell'importo delle opere, quale risulta dal progetto esecutivo, aumentato di una percentuale non superiore al 15 per cento per spese di studi e compilazione dei progetti, spese generali e di amministrazione.

Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore al previsto, il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, con l'aggiunta della percentuale prefissa per spese generali e di progetto.

Art. 4.

Con l'approvazione del progetto esecutivo le opere irrigue per le quali sia concesso il contributo dello Stato acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

Art. 5.

Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dei lavori, ma gli interessati possono ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici alla liquidazione di otto decimi di contributo sulla base dell'importo dello stato di avanzamento dei lavori, accertato dal Genio civile. Le quote di contributo sono determinate in base alla spesa effettiva dei lavori, aumentata della percentuale prefissa, in modo però che il totale contributo non superi in nessun caso l'importo stabilito in via preventiva, a sensi dell'art. 3.

Al pagamento del contributo si provvede in annualità costanti, non eccedenti il numero di trenta, comprensive di una quota di capitale e di interessi.

L'interesse è determinato aumentando dell'uno per cento il tasso stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli articoli 9 e 75 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 459.

Art. 6.

Il decreto di concessione del contributo dovrà dal Ministro per l'economia nazionale emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, quando il contributo medesimo superi la somma di L. 500,000.

Art. 7.

Nell'atto di concessione può essere stabilito di corrispondere il contributo all'atto della liquidazione, anzichè in annualità di ammortamento.

Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare le annualità, in tutto o in parte, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.

Art. 8.

Quando all'irrigazione si debba provvedere con acqua pubblica della quale non si abbia alcun diritto d'uso, nella domanda di concessione della derivazione, a norma del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, dovrà dichiararsi anche se s'intenda chiedere, al Ministero dell'economia nazionale, il contributo dello Stato per l'opera da costruire.

In tal caso, alla visita locale, prevista dall'art. 9 del citato decreto, parteciperà anche un delegato del Ministero dell'economia nazionale, ai fini dell'istruttoria per l'esame del progetto e la concessione del contributo.

La mancanza della dichiarazione di cui al primo comma, nella domanda di concessione della derivazione, implica rinuncia alla facoltà di chiedere il contributo.

A parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del consorzio dei proprietari.

La concessione di acqua ad uso irriguo, se accordata al proprietario dei terreni da irrigare, si intende trasferita, in caso di trapasso del fondo, al nuovo proprietario, nonostante qualunque patto in contrario.

Art. 9.

Quando all'irrigazione si debba provvedere mediante utilizzazione di acque di fogna, il relativo progetto tecnico dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'interno.

TITOLO II.

Delle persone autorizzate ad eseguire opere di irrigazione.

Art. 10.

Il Prefetto della Provincia o qualunque dei proprietari interessati può promuovere la costituzione di un consorzio per la esecuzione di opere irrigue, sulla base dell'elenco dei proprietari da consorziare, della corografia indicativa del territorio da irrigare e di una relazione sommaria delle opere da eseguire, della spesa presunta e del loro probabile rendimento.

L'elenco contiene i nomi dei proprietari quali risultano dal catasto, o, in difetto, dai ruoli dell'imposta fondiaria, e l'estensione delle singole proprietà.

Il Prefetto, accertata l'attendibilità della proposta quando sia fatta dai proprietari, dispone la pubblicazione e il deposito degli atti, dandone avviso in uno o più giornali quotidiani e facendo affiggere manifesti murali nei Comuni interessati.

Nell'avviso è indetta, per un giorno festivo, l'adunanza dei proprietari sotto la presidenza di un delegato prefettizio, allo scopo di deliberare sulla costituzione del consorzio e la nomina di una deputazione provvisoria.

Art. 11.

Se la proposta di costituzione del consorzio riporti l'adesione della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenti la maggior parte del territorio da irrigare, il Ministro per l'economia nazionale promuove il decreto Reale di riconoscimento dell'Ente.

Il consorzio può essere riconosciuto anche quando la proposta abbia raccolto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenti soltanto un quarto della superficie, purchè, in sede di pubblicazione degli atti, non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e alla possidenza dei reclamanti, non siano tali, a giudizio del Ministro per l'economia nazionale, da far presumere gravi difficoltà nel funzionamento dell'ente.

Art. 12.

I consorzi legalmente riconosciuti hanno facoltà di esigere i contributi consorziali con le forme e i privilegi di riscossione delle imposte dirette.

I contributi consorziali costituiscono un onere reale sui fondi.

Art. 13.

Lo statuto del consorzio, proposto dalla deputazione e deliberato dall'assemblea nei modi previsti dalle leggi per i consorzi di bonifica, è approvato dal Ministro per l'economia nazionale, il quale ha facoltà di introdurvi tutte le modificazioni necessarie.

Lo statuto dà le norme per l'attribuzione del voto plurimo in ragione di interesse e stabilisce i criteri per la ripartizione delle spese consorziali e il modo e il tempo in cui saranno determinati.

Sino a che non sia redatto il campione d'utenza, la spesa è ripartita in ragione di superficie.

Approvato lo statuto, la deputazione convoca i proprietari per la costituzione degli organi ordinari dell'ente e quindi cessa da ogni funzione.

Art. 14.

I consorzi di irrigazione possono, tenendo distinte le rispettive gestioni, provvedere al bonificamento agrario dei terreni, nonchè assumere le funzioni di consorzi di bonifica

e di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, sotto l'osservanza e coi benefici delle relative leggi speciali.

Per provvedere alle opere e funzioni di cui sopra, sono imposti particolari tributi alle proprietà interessate in ragione del beneficio. Tali tributi costituiscono oneri reali gravanti sui fondi.

Art. 15.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, può sciogliere le Amministrazioni dei consorzi che per negligenza nell'esecuzione, esercizio o manutenzione delle opere ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Al Commissario straordinario, al quale è affidata l'amministrazione dell'ente, e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri dell'assemblea e degli altri organi consorziali.

Art. 16.

Per i consorzi costituiti prima della guerra il termine nel quale sono ammesse le riduzioni di imposte ai sensi dell'art. 14 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, è prorogato di cinque anni.

Art. 17.

Se le opere di irrigazione nella cui spesa sia consentito un contributo dello Stato sono eseguite da persona che non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, può il Ministro per l'economia nazionale autorizzare l'esercente delle opere ad imporre, a carico dei terreni suscettibili di irrigazione, il contributo di miglioria previsto dagli articoli 48, n. 2, e 56 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161. Tale autorizzazione sarà data con lo stesso decreto di concessione del contributo dello Stato.

Quando sia consentita la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili, nell'atto di concessione si determinano i prezzi di vendita dell'acqua e le modalità della periodica revisione delle tariffe e si stabiliscono il tempo e le modalità del riscatto dell'impianto per parte del consorzio dei proprietari interessati.

TITOLO III.

Dei mezzi finanziari e di altre disposizioni varie.

Art. 18.

Lo Stato può, fino alla concorrenza del proprio contributo, garantire il pagamento dei mutui concessi per opere di irrigazione, sempre che l'istituto sovventore si impegni a non somministrare le somme mutuate se non in misura pari alla quota di concorso governativo nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata e calcolata a norma dell'art. 5.

Art. 19.

La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai consorzi di irrigazione, possono provvedervi anche prima che sia compilato il piano di utenza, non appena intervenuto il riconoscimento giuridico dell'ente.

Art. 20.

Quando nella zona nella quale si attuano nuove derivazioni di acqua o si costruiscano laghi artificiali, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi e dei fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto delle nuove derivazioni o dei nuovi invasi.

Art. 21.

Per le opere di irrigazione, in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto, ammesse al contributo dello Stato ai sensi del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, possono accordarsi, in opzione, i benefici previsti nel titolo primo del presente decreto.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733.

Art. 22.

Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 99. — COOP

Numero di pubblicazione 2211.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1926, n. 1903.

Istituzione di un servizio speciale di investigazione politica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito nel territorio del Regno un servizio speciale di investigazione politica, avente per scopo la difesa dell'ordine nazionale dello Stato.

Art. 2.

Il servizio d'investigazione politica dipende dal Ministro per l'interno. Ad esso sovraintendono, nelle rispettive Provincie, i Prefetti.

Art. 3.

E' istituito un ufficio speciale di investigazione politica presso ciascun Comando di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Gli uffici speciali dei Comandi di legione fanno capo agli uffici speciali provinciali, istituiti presso le singole Prefetture, alle dirette dipendenze dei rispettivi Prefetti.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a stabilire le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 95. — COOP

Numero di pubblicazione 2212.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1926, n. 1909.
Provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191; 15 maggio 1919, n. 1092; 11 marzo 1920, n. 748; 3 aprile 1921, n. 347, e 9 dicembre 1923, n. 3233, che regolano la concessione delle opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera;

Visto il decreto Reale 19 marzo 1925, n. 266, col quale si è provveduto al reparto del fondo di quindici miliardi di lire, destinate alle spese per opere pubbliche straordinarie durante un dodecennio, assegnandosi, tra l'altro, lire 141,500,000 alle opere marittime che si eseguono mediante concessione nelle Provincie Venete;

Ritenuto che lo sviluppo assunto dagli impianti di stabilimenti industriali nelle zone all'uopo destinate ed annesse al nuovo porto Marghera rende necessaria l'adozione di nuove provvidenze intese a dare completa efficienza alle zone industriali già predisposte, ed a consentirne l'ulteriore graduale ampliamento;

Che analoghe provvidenze si richiedono anche per agevolare il correlativo ampliamento dell'adiacente quartiere per abitazioni;

Che per l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti si rende necessaria l'ulteriore spesa di L. 61,158,032.80, alla quale si può provvedere col fondo tuttora disponibile sulla somma di L. 141,500,000 sopra enunciata;

Vista la convenzione addizionale, stipulata in data 18 agosto 1926, con la quale si provvede alla concessione delle opere ritenute necessarie, si stabiliscono le modalità per la esecuzione e la liquidazione degli ulteriori lavori da eseguire e si determina la maggiore estensione delle aree comprese nella zona industriale e di quelle del quartiere urbano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emettere un decreto-legge per le provvidenze suaccennate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con quelli per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera e delle annesse zone industriale e urbana, contemplate nel piano regolatore 30 ottobre 1925, riconosciute meritevoli di approvazione dal Comitato tecnico del Regio magistrato alle acque per le Provincie Venete, e quelle occorrenti per l'ampliamento del quartiere urbano, rappresentato nel piano regolatore medesimo, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

Nell'àmbito della zona industriale annessa al nuovo porto di Venezia in regione Marghera non potranno essere consentiti impianti di qualsiasi genere, concernenti la manipolazione, il deposito e la produzione di materie esplosive o infiammabili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile oltre che delle altre Amministrazioni competenti.

La stessa autorizzazione è inoltre richiesta per qualunque utilizzazione delle aree adiacenti agli impianti suddetti.

Art. 3.

Per tutti gli usi e servizi pubblici è riservata al Demanio marittimo alla dipendenza dell'Amministrazione della marina mercantile, per gli effetti di cui all'art. 159 del Codice per la marina mercantile, una striscia delle nuove aree lungo i margini del canale Brentella e del canale Vittorio Emanuele III della profondità di dieci metri.

Art. 4.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata addì 18 agosto 1926 tra i delegati dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e delle comunicazioni in rappresentanza dello Stato, il delegato del comune di Venezia, ed il rappresentante della Società anonima « Porto industriale di Venezia », relativa alla concessione a questa ultima Società, da parte dello Stato, dell'esecuzione di ulteriori opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera, ai provvedimenti per l'ulteriore sviluppo della zona industriale e del quartiere urbano, e alla definizione dei limiti di applicazione delle disposizioni d'indole tributaria ed economica.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1926 è elevata da L. 250,000 a L. 400,000 la somma annua pagabile dal Ministero delle finanze al comune di Venezia.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia, valendosi dei fondi disponibili degli istituti di previdenza, di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, per i lavori di competenza del Comune stesso, in relazione alla convenzione che si approva col presente decreto-legge, mutui per la somma complessiva non superiore a L. 18,000,000, da garantirsi nei modi di legge e da somministrarsi in sei anni a cominciare dal 1927 al saggio dell'interesse del 6.50 per cento, con ammortamen-

to nel limite massimo di anni 30, a condizione che le somministrazioni non saranno maggiori di due milioni in ciascuno dei primi due anni, di tre milioni in ciascuno dei due anni successivi e di quattro milioni negli ultimi due.

Art. 7.

La convenzione che si approva col presente decreto sarà sottoposta alla tassa di registro di L. 10.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 101. — COOP

Numero di pubblicazione 2213.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1926, n. 1910.

Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere l'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge del 25 giugno 1926, n. 1262, sono estesi a tutti i Comuni del Regno, con le modificazioni ed aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai podestà dei Comuni che abbiano popolazione superiore ai 20.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia, non si applica il disposto del l'art. 2, comma 3°, della legge 4 febbraio 1926, n. 237, per quanto concerne il trasferimento.

Art. 3.

Nei Comuni indicati all'articolo precedente, il Ministro per l'interno può nominare un vice podestà se la popolazione non sia superiore ai 100.000 abitanti, e due vice podestà se il Comune abbia una popolazione superiore.

I vice-podestà durano in carica 5 anni; possono sempre essere confermati e possono essere revocati con provvedimento del Ministro per l'interno, contro il quale non è ammesso alcun gravame nè amministrativo, nè giudiziario.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, un vice-podestà può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati al 4° comma, 2° capoverso, dell'art. 26 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ai vice podestà è applicabile il disposto dell'art. 12 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

Art. 4.

I vice-podestà coadiuvano il podestà, che può anche affidar loro speciali incombenze nell'amministrazione del Comune e l'incarico di sostituirlo nelle sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

Art. 5.

Nei Comuni indicati all'art. 2, il podestà è assistito da una Consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24 nei Comuni con popolazione sino a 100.000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri.

Art. 6.

Il numero dei consultori, entro i limiti stabiliti dall'articolo precedente, è fissato, per ciascun Comune, dal Prefetto.

La scelta dei consultori viene effettuata su terne designate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Quando la popolazione dei Comuni superi i 100,000 abitanti, la nomina dei consultori spetta al Ministro per l'interno; negli altri casi, al Prefetto.

Le norme ed i termini per le designazioni di cui al 2° comma, saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Art. 7.

Per gravi ragioni di ordine pubblico o di carattere amministrativo, il Ministro per l'interno può disporre lo scioglimento della Consulta o sospenderne la nomina.

Il termine entro il quale avrà luogo la ricostituzione della Consulta sarà indicato nello stesso decreto del Ministro, ma non potrà superare la durata di un anno.

Quando la Consulta sia sciolta o ne sia sospesa la nomina, provvede, senz'altro, il podestà, anche nei casi previsti dall'art. 9.

Art. 8.

I consultori i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Ministro per l'interno o dal Prefetto, a seconda della rispettiva competenza di nomina, su proposta del podestà o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Il provvedimento con cui viene pronunziata la decadenza del consultore è definitivo.

Art. 9.

Il parere della Consulta è obbligatorio per i Comuni indicati nell'art. 2, quando la popolazione non superi i 100.000 abitanti, in tutti i casi nei quali, a termini delle leggi finora in vigore, il provvedimento sarebbe stato riservato alla esclusiva competenza del Consiglio comunale: nei Comuni

con popolazione superiore, nei casi previsti dall'art. 217 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sui bilanci, sui conti e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Qualora il provvedimento del podestà non sia conforme al parere della Consulta, deve farsene constare nel verbale relativo, e la deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Prefetto, anche nei casi previsti dai commi 2° e 3° dell'art. 11.

Art. 10.

Le adunanze della Consulta non sono valide qualora non intervenga almeno la metà dei suoi componenti; i pareri della Consulta vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Quando in due successive convocazioni a distanza non minore di 5 giorni, la Consulta non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il podestà è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui all'articolo precedente, pur senza il parere della Consulta.

Art. 11.

Le deliberazioni dei podestà dei Comuni indicati all'articolo 2 con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, le quali non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del 1° comma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sono sottoposte all'approvazione del Prefetto soltanto quando, a termini delle leggi finora in vigore, sarebbero state riservate alla esclusiva competenza del Consiglio comunale.

Negli altri casi, sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto o del Sottoprefetto.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, le deliberazioni del podestà, che non siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del citato comma 1° dell'art. 13 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 12.

Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di cui alla tabella n. 1 allegata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1393, e dal terremoto del 13 gennaio 1915, compresi negli elenchi approvati con i Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, e 22 aprile 1915, n. 543, l'ufficio di podestà può essere, in via eccezionale, conferito, per non oltre un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, anche ai funzionari ed impiegati governativi indicati nel 4° comma, 2° capoverso, dell'art. 26 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Se i Comuni contemplati dal comma precedente sono finitimi, l'amministrazione può essere affidata ad un solo podestà quando anche la popolazione complessiva di essi superi i 5000 abitanti.

Resta fermo il disposto del 3° capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, per i Comuni che siano dichiarati luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 13.

Finchè non siano emanate le norme di cui al 4° comma dell'art. 6 ed effettuata la nomina della Consulta per ogni singolo Comune, resta sospesa l'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative alla Consulta stessa.

La nomina della Consulta dovrà, per altro, essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui al 4° comma dell'art. 6.

Art. 14.

L'applicazione delle norme del presente decreto resta sospesa nei riguardi del comune di Napoli sino a che rimanga in vigore il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636.

Nulla è innovato, nei riguardi del comune di Roma, alle disposizioni dei Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949 e 10 giugno 1926, n. 1025.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 4 febbraio 1926, n. 237, e del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, nonchè a formare il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale modificandone le disposizioni per porle in armonia con i principî informatori delle leggi succitate e del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 108. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1926.

Approvazione del regolamento per la visita preventiva dei tori da destinare alla monta in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 21 giugno 1925, n. 1162, recante disposizioni intese a disciplinare la monta taurina;

Vista la deliberazione del Consiglio agrario provinciale di Roma in data 15 giugno 1926, con la quale fu approvato il regolamento per la visita preventiva dei tori in detta Provincia;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il seguente

Regolamento per la visita preventiva dei tori da destinare alla monta in provincia di Roma.

Art. 1.

In applicazione alla legge 21 giugno 1925, n. 1162, tutti i tori e torelli esistenti nella provincia di Roma ed a chiunque appartenenti, per essere adibiti alla monta, sia pubblica che privata, devono conseguire ogni anno un attestato di approvazione, rilasciato dalla Sezione agrario-forestale del Consiglio provinciale dell'economia, in seguito a parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

Tutti i possessori di tori e torelli che abbiano raggiunto l'età di 15 mesi se allevati a sistema stallino, e di anni 2 se di razza maremmana allevati a sistema brado o semibrado, siano allevatori o tenutari di pubbliche stazioni di monta, ovvero privati che vogliono adibire detti riproduttori al salto delle proprie bovine, debbono farne denuncia, pel tramite del Comune, che ne rilascerà ricevuta da speciale bollettario da fornirsi dalla Commissione di cui appresso, in carta da bollo da L. 2, al Consiglio provinciale dell'economia, Sezione agrario-forestale, entro il 31 dicembre di ogni anno.

In tale denuncia si devono chiaramente specificare:

a) il cognome, nome e domicilio del proprietario dei tori;

b) il numero dei tori e torelli, il loro nome, razza, età, mantello ed altri caratteri segnaletici che valgano a identificarli, ed eventualmente la loro genealogia;

c) la località ove si trovano;

d) se siano già adibiti, o debbano adibirsi a monta privata o pubblica e, in quest'ultimo caso, quale tariffa minima di monta si intende praticare;

e) la località dove si esercita la monta.

Detta denuncia deve essere ripetuta durante l'anno tutte le volte che — in seguito ad acquisti od al raggiungimento, da parte di altri bovini maschi interi, della età di cui al primo comma del presente articolo — l'allevatore o tenutario venga ad avere tori o torelli non denunciati.

Le denuncie di cui sopra saranno riportate, con la data di arrivo, in apposito registro, ripartito per Comuni, da tenersi a cura della segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

Detta segreteria deve, inoltre, tenere altro registro da cui risultino le generalità di tutti i proprietari di bestiame bovino della Provincia con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei capi posseduti, ripartiti per sesso ed età. I dati relativi saranno forniti dai Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.

La Commissione provinciale per l'approvazione dei tori, da nominarsi dalla Sezione agrario-forestale del Consiglio provinciale dell'economia, è costituita:

a) dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Roma, con funzioni di presidente;

b) dal veterinario provinciale;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

d) da un allevatore di bestiame bovino, di nota competenza, che dura in carica tre anni ed è riconfermabile.

Per il disimpegno dei propri lavori la Commissione può delegare ogni anno le sue facoltà a Sottocommissioni locali, composte da: un direttore o reggente di Cattedra ambulante di agricoltura o dal direttore dell'Istituto zootecnico di Roma, con funzioni di presidente, dal veterinario consorziale o comunale della circoscrizione e da un allevatore locale.

Le decisioni delle Sottocommissioni dovranno in ogni caso essere ratificate dalla Commissione provinciale.

Le funzioni di segretario della Commissione provinciale sono disimpegnate da un reggente di sezione o da un assistente della Cattedra.

Art. 4.

Ai membri della Commissione provinciale spettano il rimborso delle spese di viaggio ed una diaria di L. 50, se il ritorno in sede avviene in giornata, e di L. 75 in caso di pernottazione. Ai componenti delle Sottocommissioni spetta l'indennità fissata per i reggenti di sezione della Cattedra di agricoltura, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 5.

La Commissione provinciale, in base alle denuncie ricevute, procede — entro il primo trimestre di ciascun anno per le razze stabulate, ed entro il primo semestre per le razze brade e semibrade, e in giorni da stabilirsi — alla visita ordinaria dei tori. I giorni e le località per le visite vengono notificati agli interessati con precetti personali.

Art. 6.

A richiesta degli interessati, la Commissione può, in epoche diverse da quelle stabilite per la visita ordinaria, concedere visite straordinarie; in tal caso però tutte le spese inerenti alla Commissione sono a carico del richiedente, che deve fare un congruo preventivo deposito, nella misura che gli verrà indicata dalla Commissione stessa.

Per ogni toro o torello da visitarsi, il proprietario dovrà pagare un diritto fisso di L. 15, da versarsi al tesoriere del Consiglio provinciale dell'economia. A prova dell'avvenuto pagamento, l'interessato dovrà allegare la relativa ricevuta alla denunzia di cui all'art. 2, salvo rimborso derivante dall'eventuale differenza fra il numero dei tori e torelli denunciati e quelli effettivamente visitati.

Art. 7.

Sulle proposte della Commissione, il presidente della Sezione agrario-forestale del Consiglio provinciale dell'economia, rilascia i certificati di approvazione per i tori e torelli di età non inferiore a quella indicata dall'art. 2, che siano stati riconosciuti esenti da malattie, difetti di conformazione, vizi e tare ereditarie, comunque nocivi agli effetti della riproduzione, e che possono migliorare od almeno mantenere le caratteristiche morfologiche e fisiologiche della produzione bovina esistente.

In caso di sospetta tubercolosi, il rilascio del certificato deve subordinarsi all'esito della prova diagnostica della tubercolina.

La Commissione e le Sottocommissioni decidono a maggioranza di voti, con la presenza di almeno tre dei loro componenti.

Art. 8.

I tori e torelli sono contrassegnati con marca metallica da applicarsi all'orecchio, o con tatuaggio.

I contrassegni applicati devono essere riportati nel verbale di cui all'art. 10.

Art. 9.

I tori e torelli non approvati devono, a cura dei loro proprietari, essere castrati o macellati entro i periodi di tempo da stabilirsi dalla Commissione di visita e che decorreranno dalla data di notifica di apposita partecipazione che sarà fatta per il tramite del Comune.

Detti proprietari hanno l'obbligo di notificare alla Commissione provinciale, per mezzo dell'ufficio veterinario del Comune e negli anzidetti periodi di tempo, i certificati dell'avvenuta castrazione o macellazione, dei quali sarà presa nota nel registro di cui all'art. 2.

Art. 10.

Da apposito verbale, redatto dalla Commissione o Sottocommissione di visita, devono risultare: i dati segnaletici dei riproduttori e gli altri elementi di cui all'art. 7, i con-

trassegni adottati, il nome e cognome del proprietario e del custode, la motivazione dell'approvazione ovvero del diniego, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, del termine accordato per la castrazione o macellazione, numero massimo dei salti che può eseguire ciascun riproduttore approvato, adibito alla monta pubblica, durante la stagione di monta.

Art. 11.

L'attestato di approvazione di ciascun toro, rilasciato a norma dell'art. 7, deve essere numerato e riportato nel registro di cui all'art. 2.

Esso deve contenere: la data del rilascio, il nome del riproduttore, la sua eventuale genealogia, la razza, mantello, età, numero progressivo della marca o tatuaggio, e la località in cui il toro eserciterà la monta.

L'attestato è consegnato all'interessato per il tramite del Comune nel cui territorio trovasi la stazione di monta. Di tale attestato il Comune stesso trascrive gli estremi in uno speciale registro, da fornirsi dalla Commissione provinciale, in cui terrà aggiornato l'elenco di tutte le stazioni di monta pubblica e privata esistenti nel suo territorio: copia di detto elenco, insieme ai dati di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2, devono essere inviati alla Commissione provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel registro di cui sopra è presa pure nota delle comunicazioni di cui agli articoli 9 e 12, lettera *h*).

Tale attestato è valevole per un anno e comunque fino alla successiva visita ordinaria annuale. Può essere — su proposta della Commissione provinciale — temporaneamente o definitivamente ritirato anche prima della scadenza, quando risulti che i tori non siano tenuti ed usati secondo le buone norme igieniche e zootecniche, ovvero siano stati colpiti da malattia, od infine siansi resi, per qualsiasi altra causa, inabili o pericolosi per il servizio di monta.

Col ritiro definitivo del certificato, devono applicarsi le norme di cui all'art. 9.

Art. 12.

I tenutari delle stazioni di monta pubblica hanno l'obbligo:

a) di mantenere costantemente affissa, in luogo visibile al pubblico ed all'esterno dei locali adibiti alla monta, una tabella con la dicitura « Pubblica stazione di monta taurina approvata »;

b) di rendere ostensibili al pubblico copia del presente regolamento e gli attestati di approvazione dei singoli riproduttori;

c) di rilasciare al proprietario della vacca o giovenca coperta un certificato di monta, da staccarsi da registro a madre e figlia, che verrà numerato, timbrato e fornito dal Consiglio provinciale dell'economia, con l'indicazione del giorno della monta del nome, età e numero del certificato di approvazione del toro che eseguì il salto; del nome, razza, mantello ed età della bovina coperta, ed infine del nome, cognome e domicilio del proprietario di questa. Il rilascio della bolletta deve avvenire anche quando la bovina coperta appartenga al proprietario o tenutario della stazione di monta;

d) di costruire un razionale travaglio per la monta, convenientemente protetto, e di mantenere i tori in buone condizioni igieniche, secondo le norme da impartirsi dalla Commissione, anche per quanto concerne il numero massimo dei salti che potrà eseguire ciascun riproduttore durante la stagione di monta;

e) di non tenere nella stalla o nella mandria, insieme a riproduttori approvati, altri bovini maschi interi, di età superiore a quella di cui al 1° comma dell'art. 2, salvo che non vi sia in corso richiesta di approvazione; e di tenere costantemente separati i vitelli maschi dalle femmine, dallo slattamento fino all'epoca in cui non sia stata decisa la destinazione dei maschi;

f) di non ammettere al salto bovine che non abbiano compiuto ancora 18 mesi di età, ovvero siano in istato di eccessiva denutrizione, o di cattiva conformazione od affette da malattie contagiose, difetti o tare ereditarie;

g) di non percepire una tariffa di monta inferiore a quella fissata dal Consiglio provinciale dell'economia, in conformità del successivo art. 16;

h) di denunciare per iscritto al Consiglio provinciale dell'economia, per il tramite del sindaco del Comune, entro otto giorni, le variazioni di proprietà e di residenza, le malattie infettive e contagiose e la eventuale castrazione dei tori.

In caso di vendita, deve essere consegnato al compratore anche l'attestato di approvazione; ed in caso di morte o di castrazione, deve restituirsi detto attestato alla Commissione provinciale, che curerà le relative variazioni nel registro delle denuncie di cui all'ultimo comma dell'art. 2;

i) di conservare ed esibire in ogni tempo le ricevute delle denuncie eseguite, i certificati di approvazione, i bollettari, e consentire il libero accesso nei locali di monta e di allevamento ai membri della Commissione, ai veterinari consorziali e comunali, ai tecnici della Cattedra ambulante di agricoltura, alle guardie comunali e campestri ed a tutti gli agenti della forza pubblica, perchè possano invigilare la osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 13.

I proprietari o tenutari di monte private devono avere al corrente un registro, fornito dal Consiglio provinciale dell'economia, in cui devono segnare, per ogni salto, la data di questo, il nome, razza, mantello ed età del riproduttore e della fattrice.

Inoltre, anche ad essi incombe l'osservanza degli obblighi di cui alle lettere *e*), *f*), *h*), *i*), dell'articolo precedente.

Art. 14.

La Commissione, in base alle particolari caratteristiche dell'ambiente economico-agrario ed alla possibilità di una rapida intensificazione della produzione foraggera, potrà consigliare, in determinate zone della Provincia, la introduzione di bovini appartenenti a razze migliorate, e l'incrocio continuato con riproduttori appartenenti alle dette razze, previa autorizzazione ministeriale alla Sezione agrario forestale del Consiglio provinciale dell'economia. Dopo un conveniente periodo di esperimento potranno — previa apposita modifica al presente regolamento da approvarsi dal Ministero — escludersi dall'approvazione i tori e torelli non appartenenti alle razze affermatesi utili nell'esperimento medesimo.

Ove in qualche zona della Provincia, il numero complessivo dei tori approvati non sia proporzionato al numero delle vacche o giovenche da coprire, il Prefetto, su richiesta motivata dal Consiglio provinciale dell'economia, potrà prescrivere la costituzione di un Consorzio obbligatorio di allevatori, con le norme dell'art. 3 della legge 21 giugno 1925, n. 1162.

Art. 15.

I proprietari o tenutari di bovine hanno l'obbligo di dichiarare, dietro semplice richiesta, alle persone di cui alla lettera *i*) dell'art. 12, da quali tori sono state coperte le loro vacche o giovenche, ed esibire le bollette di monta, qualora dette bovine siano state coperte da riproduttori adibiti alla monta pubblica.

Art. 16.

La Sezione agrario-forestale del Consiglio provinciale dell'economia fissa annualmente la tariffa minima di monta per i tori approvati destinati alla monta pubblica, classificandoli eventualmente in più categorie.

Art. 17.

L'elenco dei tori approvati, ordinato alfabeticamente per Comuni, con l'indicazione, per ciascun riproduttore, del nome, razza, età, proprietario, località di funzionamento e tariffa minima di monta, nel caso sia adibito a monta pubblica, è pubblicato entro il mese di aprile di ogni anno a cura del Consiglio provinciale dell'economia. Di esso viene inviata gratuitamente copia alle istituzioni agrarie e zootecniche, alle sezioni di Cattedra, a tutti i Comuni della Provincia, ai veterinari, alle stazioni dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, alle guardie forestali, ai proprietari dei tori approvati ed a quanti altri possano avere interesse a detto servizio.

Art. 18.

E' vietato a chiunque di tenere bovini maschi interi non approvati, di età superiore a quella prescritta nell'art. 2, salvo che non sia in corso, per essi, domanda di approvazione.

Art. 19.

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite a termini dell'art. 4 della legge 21 giugno 1925, n. 1162, con pene pecuniarie da L. 500 a L. 2000.

L'accertamento delle infrazioni sarà fatto mediante verbale dalle persone indicate alla lettera i) dell'art. 12, alle quali sarà corrisposto il 10 per cento sulla somma versata dal contravventore.

Art. 20.

Ove i proventi di cui agli articoli 6 e 19 non siano sufficienti a sopperire alle spese necessarie per l'applicazione del presente regolamento, provvederà il Consiglio provinciale dell'economia.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione provinciale deve presentare al Consiglio provinciale dell'economia una dettagliata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

Art. 21.

Il Consiglio provinciale dell'economia fisserà la data dalla quale, entro il corrente anno, dovrà avere applicazione il presente regolamento.

Roma, addì 25 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1926.
Tasse di duplicazione dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno n. 174;

Sentito il Comitato centrale per l'amministrazione dei buoni postali;

Decreta:

L'art. 3 del decreto Ministeriale 29 luglio 1925 è sostituito dal seguente:

« Il buono smarrito o sottratto o distrutto viene duplicato su domanda del titolare previo pagamento di una tassa nella seguente misura:

Per ciascun buono sino a L. 500 . . . . . . L. 1
Idem da oltre 500 a L. 1000 . . » 5
Idem da oltre L. 1000 . . . . » 10

« Per i buoni in valuta estera, la tassa verrà calcolata sul valore di essi ragguagliato al cambio del giorno precedente a quello in cui viene chiesta la duplicazione ».

Roma, addì 14 ottobre 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1926.
Dichiarazione di nullità di efficacia giuridica dell'impegno assunto con contratto 27 novembre 1920 dal Demanio dello Stato verso la Cooperativa edilizia « Egeria » di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che con contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Roma il 27 novembre 1920, fu alienata alla Cooperativa edilizia « Egeria » costituita secondo le norme legislative per le case popolari e per l'industria edilizia e rappresentata in atto dal presidente dott. cav. uff. Ernesto Rizzo fu Vincenzo, l'area fabbricativa demaniale della superficie presunta di mq. 7900, sita in Roma e confinante col Viale Castro Pretorio, col Viale dell'Università e col binario allora esistente che trasportava materiali da costruzione per conto della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, facente parte della particella catastale distinta col mappale 145 della mappa 65;

Ritenuto che la vendita avvenne per il prezzo di favore di L. 25 al mq. a norma dell'art. 31 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e che in seguito, come da verbale di consegna del 29 novembre 1921, la superficie dell'area venduta fu definitivamente accertata in mq. 7228.06 e quindi il complessivo prezzo in L. 180,701.50 interamente versato dalla Cooperativa;

Ritenuto che coll'art. 5 del suddetto contratto, il dott. Rizzo Ernesto, nella qualifica come sopra, si obbligò di acquistare e il Demanio di vendere, per lo stesso prezzo unitario di L. 25 al mq. ed alle stesse condizioni stabilite nel detto contratto, tutta l'area attigua a quella venduta, occupata dal Genio civile per uso di cantiere, e precisamente quella compresa fra la Caserma del Macao, il Viale Castro Pretorio, il Poligono di artiglieria e l'Ufficio speciale del Genio civile per gli edifici universitari, appena l'area stessa si rendesse libera;

Visto che tale impegno non è stato finora tradotto in atto;

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193;

Decreta:

Ferma restando la vendita dell'area demaniale fatta dal Demanio dello Stato alla Cooperativa edilizia « Egeria » con contratto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Roma

il 27 novembre 1920, è nullo e privo di effetti giuridici l'impegno assunto da parte dell'Amministrazione demaniale coll'art. 5 dello stesso contratto, di alienare alla detta Cooperativa tutta l'area attigua a quella venduta.

Il Provveditorato generale dello Stato potrà pertanto liberamente promuovere l'utilizzazione della detta area, nei modi di legge, non appena essa non fosse più necessaria ad usi governativi.

Roma, addì 21 maggio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1926.

Risoluzione totale del contratto di compravendita 14 luglio 1921 stipulato tra il Demanio dello Stato e la Cooperativa edilizia « S.E.D.I.S. » di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che la Società edilizia degli impiegati statali (Sedis) in Trieste, Consorzio registrato a garanzia limitata ora rappresentata dal signor cav. Taranto Carlo, vice-intendente di finanza in Trieste, nominato con decreto del Prefetto di Trieste 26 marzo 1926, n. 5045-2-2021, Commissario prefettizio per la temporanea gestione ordinaria della Società avente per oggetto, giusta l'art. 2 del suo statuto, la costruzione e l'acquisto in Trieste di case popolari o economiche a sensi delle leggi che regolano tale materia, stipulò con l'allora vice-presidente e direttore di finanza in Trieste in rappresentanza del Demanio dello Stato un contratto di compravendita a mezzo del notaio Giovanni Ivancich in Trieste addì 14 luglio 1921, n. 19605, per l'acquisto verso il prezzo di L. 117,222.30 non corrisposto, dei seguenti stabili di proprietà del Demanio:

1° le frazioni delle realità in via Miramare, costituenti la partita numero tavolare 37 part. edif. 138 e la partita numero tavolare 38 part. terr. 75 di detta città distinta nell'annesso piano planimetrico I con colore giallo e giallo carico fra le lettere *a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, a*, di complessiva superficie di 14.268 metri quadrati;

2° l'intera realità « ex Forte S. Vito » costituente la partita numero tavolare 61 di Chiarbola inferiore, comprendente una superficie complessiva di 9602 metri quadrati;

3° la frazione della realità « Villa Necker » costituente la partita numero tavolare 1424 di Trieste città, distinta nell'annesso piano planimetrico II con colore giallo fra le lettere *a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, a*, di complessiva superficie di 34.774 metri quadrati pari a tese² 9669 e precisamente:

Fondo di tese² 829.62 del numero catastale 14 in terreni;

Fondo di tese² 8806.90 facente parte del numero catastale 15 in terreni di 9 Iug. 1259.35;

Fondo di tese² 32.48 del numero catastale 867 in edifici;

4° l'intera realità « ex Arsenale d'artiglieria » in via Campo Marzio costituente la partita numero tavolare 1 e 2 di Chiarbola inferiore, comprendente una superficie complessiva di 11.549 metri quadrati;

Ritenuto che la predetta Società conseguì al suo nome con conchiuso del Tribunale civile di Trieste del 22 luglio 1921, G. N. 1726-21, l'intavolazione del diritto di proprietà nei libri tavolari delle realità su descritte, figurandone libera proprietaria, malgrado che il Demanio dello Stato avesse in seguito impugnata la validità del contratto di compravendita per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per i contratti delle pubbliche Amministrazioni statali ed al riguardo è pendente dinanzi alla Corte di appello di Trieste giudizio per la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita;

Ritenuto che, benchè la « Sedis » già dal 1921 fosse proprietaria intavolata degli immobili per i quali essa aveva proceduto al contratto di compravendita col fine di costruire case economiche e popolari, non ha finora nè totalmente nè parzialmente utilizzati gli immobili oggetto del contratto al fine suddetto;

Ritenuto che le spese di contratto erogate dalla « Sedis » ammontarono a L. 338.80;

Visti gli articoli 46 e 47 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, facendo uso della facoltà da dette disposizioni regolata e con piena indipendenza dal cennato giudizio esistente fra la Amministrazione del Demanio e la « Sedis », sentito il Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

1. Il contratto di compravendita fra la Società « Sedis » e il vice presidente e direttore di finanza in Trieste per rogito notar Giovanni Ivancich di data 14 luglio 1921, n. 19605, riguardante gli stabili sopraindicati è risoluto in tutto, e gli stabili medesimi ritornano in piena e libera proprietà dello Stato.

2. Tutti gli atti di disposizione, sia dei beni sia dell'uso di essi, nonchè gli eventuali aggravi posti sui medesimi ad opera della « Sedis » sono nulli e la « Sedis » è tenuta alla consegna dei beni immobili di cui si trova ad essere entrata nel possesso e godimento materiale liberi da cose e da persone.

3. La « Sedis » è tenuta alla restituzione di quanto si trovi ad avere ricavato dall'uso e godimento di detti beni dall'entrata in possesso materiale di essi.

4. La « Sedis » resta liberata dall'obbligo del pagamento del prezzo di compravendita degli immobili tutti, oggetto del contratto di compravendita.

5. L'Amministrazione finanziaria rimborsa alla « Sedis » le spese di contratto, erogate in L. 338.80.

6. L'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto è affidata all'intendente di finanza di Trieste.

7. L'Avvocatura erariale distrettuale di Trieste curerà di chiedere ed ottenere sulla base del presente decreto la cancellazione del diritto di proprietà iscritto al nome della « Sedis » ed il ripristino della iscrizione del diritto di proprietà sugli immobili tutti oggetto del contratto al nome del Demanio dello Stato.

Roma, addì 26 maggio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1926.

Risoluzione totale del contratto di compravendita 26 maggio 1922 stipulato tra il Demanio dello Stato e la Cooperativa edilizia « Marte » di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che la Società anonima Cooperativa edilizia « Marte » costituita tra impiegati statali in Genova, avente per oggetto, giusta l'art. 3 del suo statuto, la costruzione e l'acquisto di case economiche e di casette isolate o a schiera da cedere ai propri soci, a norma e per effetto delle leggi che regolano tale materia, con contratto di compra-vendita stipulato in forma pubblica amministrativa dall'Intendenza

di finanza di Genova il 26 maggio 1922, approvato con decreto di questo Ministero del 21 giugno 1922, n. 61937, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, acquistò per il prezzo di L. 170,000, una porzione di terreno demaniale formante parte dell'ex Batteria Strega di Genova, della superficie complessiva di mq. 6859.40, confinante a mezzogiorno e levante col corso Aurelio Saffi, a settentrione con via Atto Vannucci ed a ponente con la restante area della Batteria Strega;

Ritenuto che, benchè la Cooperativa « Marte » avesse fin dal 4 agosto 1922 il possesso del terreno che aveva acquistato col fine di costruire case economiche, non è ancora finanziata per le costruzioni e non ha finora nè parzialmente nè totalmente utilizzato il terreno stesso al detto fine mercè copertura dell'area con uno o più fabbricati già assegnati ai propri soci;

Ritenuto che la « Marte » ha pagato per prezzo di acquisto la somma di L. 170,000 distinte per L. 17,000 in una rata e L. 153,000 in una seconda rata come da quietanze 26 maggio 1922, n. 707 e 8 agosto 1922, n. 66, dell'ufficio del demanio di Genova, nonchè L. 15,075.40 per spese contrattuali;

Ritenuto che da accertamenti fatti dall'ufficio tecnico di finanza in linea preventiva risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti dalle imprese per incarico della detta Cooperativa sull'area in questione si può calcolare nella somma approssimativa di L. 1,320,000 nella massima parte non pagate, tanto che la sola impresa ing. Rota Riccardo e geometra rag. Fogliano Delfino reclama ora al Demanio dello Stato il pagamento di un suo credito verso la Cooperativa per lavori eseguiti, ammontante ad oltre L. 800,000, giusta atto fatto notificare a questo Ministero il 13 luglio 1926;

Visti gli articoli 46, 47 e 49 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e facendo uso della facoltà da dette disposizioni regolata;

Di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

1. Il contratto di compra-vendita tra la Società anonima cooperativa Edilizia « Marte » di Genova e l'Amministrazione del demanio dello Stato, stipulato in forma pubblica amministrativa il 26 maggio 1922 riguardante il terreno demaniale sopra indicato, è risoluto in tutto, e il terreno medesimo torna in piena e libera proprietà dello Stato.

2. Tutti gli atti di disposizione sia del terreno sia dell'uso di esso nonchè gli eventuali aggravi posti sul medesimo ad opera della « Marte » sono nulli, e la « Marte » è tenuta alla consegna del terreno di cui si trova ad essere entrata nel possesso e godimento materiale, libero da cose e da persone.

3. L'Amministrazione finanziaria rimborserà alla « Marte » la somma di L. 170,000 pagata per prezzo di acquisto del terreno, oltre gli interessi legali sulla somma di L. 17,000 dal 26 maggio 1922 e sulla somma di L. 153,000 dall'8 agosto 1922 fino alla data del presente decreto, nonchè lire 15,075.40 erogate per spese contrattuali.

4. L'Amministrazione finanziaria rimborserà pure alla « Marte » o a coloro che comprovassero di averne diritto, l'ammontare dell'importo dei lavori eseguiti sul terreno in questione, dopo che in seguito a regolare inchiesta dei tecnici della finanza, ne sarà stato determinato il preciso ammontare e gli enti o le persone che hanno diritto al pagamento.

5. L'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto è affidata all'intendente di finanza di Genova.

Roma, addì 26 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 17 corrente, il disegno di leggi per la convalidazione del R. decreto 9 novembre 1926, n. 1880, che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato, in data 16 novembre 1926, all'Ecc.ma Presidenza del Senato il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 ottobre 1926, n. 1882, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 12 novembre 1926, n. 261, concernente l'aumento del contingente di esportazione delle pelli grezze di vitello.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (DIV. I) PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 18 novembre 1926

Francia	81 11	New York	23.582
Svizzera	452.50	Dollaro Canadese	23.50
Londra	113.603	Oro	455.02
Olanda	9.42	Belgrado	41.50
Spagna	359.50	Budapest (pengö)	0.033[illegible]
Belgio	3.277	Albania (Franco oro)	4.50
Berlino (Marco oro)	5.565	Norvegia	6.05
Vienna (Schillinge)	3.31	Polonia (Sloty)	—
Praga	70.10	Rendita 3,50 %	64.35
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	121.15	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	21.64	Consolidato 5 %	85.75
Peso Argentino carta	9.52	Obbligazioni Venezie 3 50 %	65.75

NB. - Nel bollettino del giorno 15 corrente la media della voce « Oro » va rettificata in 468.32.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.